CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI NAPOLI

AGRICOLTORA DI NAPOLI
tra CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRIGOLTURA DI NAPOLI , con sede in Napoli, Via S. Aspreno n.
2,C.F. 80014190633 più avanti denominata semplicemente Ente
rappresentata dal Dott, nato il a
(), nella sua qualità di
e l'Istituto di credito C.F.
Partita IVA n con sede
in, che sarà in seguito
chiamata "Istituto", rappresentato dal dott, nato il
a () nella sua qualità di Procuratore
speciale come da procura allegata.
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 (AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA)
L'Ente affida a titolo con la presente
convenzione (giusta determinazione n
del), il proprio servizio di cassa all'Istituto che lo
svolge con lo sportello bancario con servizio di tesoreria cod. ABI
in Via
Il servizio di cassa sarà svolto a decorrere dalin
conformità ai patti stipulati con la presente convenzione e nel rispetto

delle disposizioni contenute nel Testo Unico Bancario vigente (D. Lgs. 01/09/93 n. 385 e ss. mm. ii.). Il servizio sarà effettuato dall'Istituto nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli dell'Istituto sono aperti al pubblico. Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di espletamento del servizio tutte le modifiche ritenute necessarie mediante semplice scambio di lettere. L'intervento di modifiche normative che comportino il mutamento sostanziale del rapporto sinallagmatico disciplinato con la presente Convenzione potrà comportarne la modifica nel rispetto della normativa vigente ovvero, in caso di mancato accordo tra le parti, la risoluzione con modalità che comunque garantiscano la funzionalità dell'Ente.

Art. 2 (OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE)

Il Servizio di Cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme di legge ed in particolare del Regolamento concernente la "Disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio" – di cui al D.P.R. 254/2005 - e di quelle contenute negli articoli che seguono nonché la custodia e l'amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo art. 9.

Per tutta la durata del contratto l'Istituto, in caso di obblighi derivanti dall'applicazione di nuove norme di legge, s'impegna a dare attuazione alle procedure necessarie per il rispetto delle stesse.

La gestione finanziaria dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31

dicembre di ciascun anno.

Art. 3 (RISCOSSIONI)

In relazione a quanto sopra, l'Ente delega l'Istituto ad incassare – previo preciso accertamento del titolo e della causa – ogni somma di propria spettanza demandando allo stesso Istituto la facoltà di rilasciare, in suo luogo o vece, quietanza liberatoria. Tale mandato è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723 del Codice Civile. Le entrate sono riscosse dall'Istituto in base a ordinativi di incasso (reversali) emesse dall'Ente sui modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Dirigente dell'Area economico finanziaria e dal responsabile dell'ufficio ragioneria o dai rispettivi delegati. Le reversali devono contenere:

- a. nome e cognome o ragione sociale del debitore
- b. codice fiscale del debitore
- c. causale
- d. importo in cifre e lettere
- e. data di emissione

L'Istituto è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso contro il rilascio di apposita ricevuta. Tali incassi saranno segnalati all'Ente stesso, al quale l'Istituto richiederà l'emissione delle relative reversali.

L'Istituto documenta l'incasso delle somme riscosse sul conto di cassa dell'Ente apponendo sulle relative reversali il timbro "riscosso", la data di esecuzione e la propria firma. Su richiesta dell'Ente

l'Istituto fornisce, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi reversale eseguita.

L'Istituto tesoriere si impegna, su richiesta dell'Ente. provvedere direttamente ogni 15 gg. (o con diversa periodicità eventualmente prevista dalle norme regolamentari) al prelevamento dei saldi dei c/c postali intestati all'Ente, il quale provvederà ad emettere le relative reversali per i corrispondenti importi. L'accredito al conto di gestione delle relative somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui l'Istituto avrà la disponibilità della somma prelevata dal c/cpostale.

L'Istituto non e' tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all'Ente.

Le reversali rimaste inestinte alla fine dell'esercizio sono restituite all'Ente per l'annullamento.

L'Istituto si obbliga al prelevamento di n. ____ volte a settimana lavorativa degli incassi dagli uffici camerali nelle tre sedi site in Napoli Via S. Aspreno 2, Borsa Merci al Corso Meridionale 58 e Registro Imprese al CDN isola C2. L'Ente potrà, in considerazione di mutate esigenze operative, trasferire gli stessi sul territorio di competenza.

I prelievi del denaro contante verranno effettuati, con modalità condivisa dalle parti dalle ore _____ alle ore ____ da personale all'uopo incaricato dall'Istituto cassiere o da società abilitata

specificamente delegata (i cui servizi dovranno essere regolamentati da apposito incarico anche letto e sottoscritto dall'Ente).

Delle somme prelevate l'Istituto cassiere, per ciascuna delle sedi camerali, rilascerà quietanze, controfirmate dai Funzionari camerali delegati, con l'indicazione dell'importo prelevato, della causale e del giorno di ritiro. La verifica delle somme prelevate, ove non effettuata contestualmente, dovrà avvenire con puntuale riscontro e qualsiasi contestazione deve essere comunicata entro tre giorni successivi al prelevamento.

Il versamento si intenderà effettuato al momento del rilascio della ricevuta e, per convenzione, come effettuato presso la sede indicata dall'Istituto cassiere per tutte le operazioni di tesoreria. L'Istituto si impegna ad installare n. _____ terminali POS, senza corresponsione di canoni, diritti, commissioni, ecc. (es. acquiring) a carico dell'Ente, presso le tre sedi camerali con sportelli tradizionali o automatici, previo accordo con i dirigenti di area competenti nel numero indicato nella propria offerta presentata in sede di gara oltre i tre previsti contrattualmente.

Art. 4 (PAGAMENTI)

I pagamenti sono effettuati dall'Istituto in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Ente sui modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Dirigente dell'Area economico finanziaria e dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria o rispettivi delegati, come previsto dall'art. 16 del DPR 254/05.

I mandati di pagamento devono contenere :

- a. Nome e cognome o ragione sociale del creditore
- b. Codice fiscale del creditore
- c. Causale (e relativo Codice CUP laddove obbligatorio)
- d. Importo in cifre e lettere
- e. Modalità di estinzione del titolo
- f. Data di emissione
- g. Eventuale data di scadenza.

L'Istituto su conforme richiesta dell'Ente, effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione.

I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo bancabile rispetto a quello della consegna all'Istituto degli stessi mandati. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre i 2 giorni lavorativi bancabili precedenti al suddetto termine. Per i mandati il cui pagamento avviene m/bonifico bancario o c/c postale, l'Istituto dovrà provvedere alla loro estinzione di norma entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del documento contabile.

L'Istituto provvedere in utile dovrà comunque tempo pagamenti tempestivamente ordinati con regolare mandato. Saranno a suo carico gli oneri derivanti da ritardi nei pagamenti imputabili all'Istituto stesso. L'Istituto non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo. L'Istituto è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Ente sul mandato.

A comprova dei pagamenti effettuati l'Istituto raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro pagato, la data e la propria firma. In alternativa ed ai medesimi effetti, l'Istituto provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato con documentazione informatica, da consegnare all'Ente con cadenza mensile. Su richiesta dell'Ente l'Istituto fornisce, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito.

L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 136/2010 (tracciabilità pagamenti) e di quanto disposto al comma 5, art. 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le

indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte dell'Istituto che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell'Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

Le commissioni poste a carico dell'Ente e/o del beneficiario per le particolari modalità di estinzione (assegno bancario, bonifico,ecc, ex art. 16 DPR 254/05) sono applicate dall'Istituto nella misura:

su bonifici indirizzati a filiali della banca: € _______

Nessun addebito di commissione dovrà, comunque, applicarsi alle operazioni

su bonifici indirizzati a filiali di altre banche: €

di pagamento relative a:

- ogni emolumento pagato (stipendi, arretrati, prestiti o anticipazioni su indennità di anzianità o TFR, indennità di fine rapporto o TFR e altri compensi) a favore del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato dell'Ente:
- compensi a tirocinanti;
- indennità di carica, gettoni di presenza, rimborso spese ed eventuali compensi al Presidente ed ai componenti degli organi della Camera;
- quote associative;
- premi di assicurazioni
- sottoscrizione di quote azionarie e consortili.

Le commissioni per pagamenti a mezzo terminali POS installati presso le sedi camerali e poste a carico degli utenti sono applicate dall'Istituto nella misura di € _____ per singola operazione.

L'Ente si impegna a non presentare all'Istituto mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.

I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all'Ente.

Art. 5 (PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO)

Su richiesta dell'Ente, può procedersi da parte dell'Istituto al rilascio di carta di credito aziendale (art. 16 comma 9 del DPR254/05) regolata da apposito contratto e con le modalità di cui al comma successivo. A tal fine l'Ente trasmette all'Istituto il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito nonché i limiti di utilizzo.

L'Ente trasmette all'Istituto l'estratto conto ricevuto dalla società emittente la carta di credito unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura delle spese sostenute.

L'Istituto provvede a registrare l'operazione sul conto corrente dell'Ente applicando la valuta secondo i criteri fissati dalle disposizioni ABI.

Art. 6 (ANTICIPAZIONE DI CASSA)

I pagamenti sono effettuati dall'Istituto nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa dell'Ente. Nel caso di mancata disponibilità di fondi su conto corrente dell'Ente, su richiesta dell'Ente, corredata della

deliberazione dell'organo competente, l'Istituto si impegna ad accordare un'anticipazione di cassa al tasso di interesse offerto in sede di gara, pari a ______ (_________) sul tasso vigente EURIBOR a tre mesi (base 360) riferito alla media del mese precedente rilevabile sul sito www.euribor.it.

Gli interessi a carico dell'Ente vengono calcolati sulle somme utilizzate sull'ammontare dell'anticipazione accordata ai sensi del precedente comma e decorrono dalla data di effettivo utilizzo.

Nel caso in cui il rapporto di cui al presente atto venga a cessare per trasferimento ad altro soggetto cassiere del servizio di cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, l'Istituto verrà rimborsato di ogni suo credito.

Art. 7 (FIRME E TRATTAMENTO DATI PERSONALI)

L'Ente provvede a depositare presso l'Istituto le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri. Resta inteso che, ai fini del D. Lgs. n. 196/2003 (tutela dei dati personali), le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali l'Istituto viene in contatto nello svolgimento del servizio, sono espletate dall'Ente e dalla Banca unicamente ai fini dell'esercizio di quanto previsto nella presente convenzione.

Art. 8 (TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI)

L'Istituto provvederà al ritiro е consegna di tutta la documentazione inerente il Servizio Cassa presso le sedi dell'Ente () giorni alla settimana (come da offerta tecnica). I mandati di pagamento e le reversali di riscossione sono trasmessi dall'Ente all'Istituto accompagnati da distinta, in doppio esemplare, uno dei quali viene restituita all'Ente firmato per ricevuta. Tali distinte saranno numerate progressivamente e l'importo complessivo degli ordinativi presentati conterranno dall'inizio dell'esercizio. L'Istituto, salvo diverse pattuizioni, invia all'Ente le reversali e i mandati di pagamento relativi alle operazioni eseguite giornalmente, unitamente al giornale di cassa entro la settimana successiva. Almeno trimestralmente l'Istituto l'estratto del conto corrente o documento equipollente, corredato del tabulato riportante analiticamente i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento effettuate nel periodo considerato e gli estremi della relativa quietanza. I mandati collettivi e quelli relativi a pagamenti da eseguirsi fuori saranno restituiti, con le modalità' predette, all'Ente dopo la loro totale estinzione e quando saranno corredati delle relative quietanze. Alla fine di ogni trimestre l'Istituto trasmetterà all'Ente anche il foglio dell'estratto conto regolato per capitale e interessi.

L'Istituto si impegna ad attivare entro 1 giorno il servizio

di "home banking" con funzioni informative per l'accesso diretto
in tempo reale agli archivi del conto di cassa e per il pagamento di
modelli F24 (agenzia delle Entrate), come previsto dal comma

49 art. 37 del D.L. 223 del 4/7/06 convertito in Legge 248 del 4/8/06, a sua cura e spese per tutta la durata del contratto.

L'Istituto si dichiara di aver attivato al seguente indirizzo_____ uno sportello bancario dedicato alla Camera di Commercio di Napoli a sua cura e spese per tutta la durata del contratto.

L'Ente deve comunicare preventivamente al Tesoriere le firme autografe, con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di incasso e di pagamento nonché ogni successiva variazione, ovvero le persone autorizzate alla firma digitale dei predetti documenti.

Tutte le attività di acquisizione dei documenti contabili (mandati e reversali) verranno effettuate, fatto salvo casi eccezionali, con l'uso del programma Infocamere OBI al quale l'Istituto cassiere è tenuto a collegarsi .L'utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione, deve essere basato su certificati digitali in corso di validità. Ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell'altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia perduto il possesso o difettosi

Art. 9 (AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI)

L'Istituto assume in custodia ed amministrazione, a titolo gratuito fatti salvi i diritti di legge imposti, i titoli ed i valori di proprietà

dell'Ente stesso, che vengono immessi in deposito amministrato alle più favorevoli condizioni di mercato seguendone le variazioni.

L'Istituto custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente. L'Istituto si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione del Dirigente dell'area economico-finanziaria dell'Ente.

Art. 10 (VERIFICHE)

L'Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. L'Istituto deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o elettronico.

Art. 11 (TASSI DEBITORI E CREDITORI)

Sulle giacenze di cassa dell'Ente viene applicato un interesse
annuo nella seguente misura + ()
sul tasso vigente EURIBOR a tre mesi (base 360) riferito alla
media del mese precedente rilevabile sul sito www.euribor.it,
la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.
Sulle anticipazioni di cassa di cui all'art. 6 comma 3 viene applicato
un interesse annuo nella misura di (
) sul tasso vigente EURIBOR a tre mesi
(base 360) riferito alla media del mese precedente rilevabile
sul sito www.euribor.it, la cui liquidazione ha luogo con cadenza
trimestrale.

Art. 12 (CONTO GIUDIZIALE)

Ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.P.R. 254/2005 entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio l'Istituto di impegna a trasmettere al responsabile del servizio di cassa interno dell'Ente il conto annuale di gestione secondo le modalità riportate nell'allegato E del D.P.R 254/2005.

Art. 13 (COMPENSO E SPESE DI GESTIONE – CONTRIBUTO)

Art.14 (DURATA DELLA CONVENZIONE)

La presente convenzione ha la durata di anni 3 (quattro), a decorrere dal ______. La Camera si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento del servizio in questione per un ulteriore triennio o frazioni, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. non oltre tre mesi prima della data di scadenza.

Di comune accordo tra le parti potranno essere in ogni momento apportati alle modalità del servizio tutti quei perfezionamenti ritenuti necessari o che saranno suggeriti dall'esperienza.

Art. 15 (PENALI)

L'Istituto risponderà di eventuali disguidi, disfunzioni e danni causati dalla propria organizzazione nell'espletamento del servizio ed è tenuta ad approntare un articolato sistema di gestione dei reclami. L'Ente è tenuto a notificare per iscritto all'Istituto gli eventuali reclami che gli pervenissero relativamente allo svolgimento del servizio. In particolare, i reclami relativi a gravi e reiterate inadempienze riferite a

- mancata produzione dei quadri di raccordo o mancata concordanza tra le scritture dell'Ente e dell'Istituto;
- smarrimento degli ordinativi da eseguire;
- mancata restituzione degli ordinativi eseguiti;

valgono quali contestazioni ai sensi dell'art. 1454del codice civile.

Con le medesime modalità verrà contestato ogni altro inadempimento di rilevante importanza per lo svolgimento del servizio.

L'Istituto a sua volta è tenuta ad adottare prontamente le opportune misure per eliminare gli inconvenienti segnalati.

Per eventuali ritardi dell'Istituto nell'evasione degli ordinativi di riscossione e pagamento rispetto alle modalità ed ai tempi previsti dal contratto, l'Ente provvederà ad applicare all'Istituto le seguenti penali oltre agli oneri derivanti da ritardi nei pagamenti applicati dal beneficiario:

a) per ciascun ordinativo, in ragione di dieci centesimi di euro per ogni mille euro o frazione, per ogni giorno lavorativo di ritardo:

- importo minimo applicabile : 6 euro;
- importo massimo applicabile : 1.000 euro;
- b) in caso di ordinativi riguardanti una pluralità di beneficiari, le penali di cui al punto a) sono applicate alle singole disposizioni inesitate.

Le penali saranno accreditate direttamente da parte dell'Istituto sul conto intestato all'Ente.

Qualora le penali per ritardata esecuzione complessivamente applicate dall'Ente, nel periodo di vigenza del contratto, raggiungano un ammontare cumulato pari a € 10.000,00 (diecimila) ogni ulteriore ritardo verrà considerato come grave inadempimento. In tal caso, l'Ente provvederà alla contestazione ai sensi dell'art. 1454 del codice civile.

Art. 16 (RECESSO)

La Camera ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi comunicato formalmente alla Banca. È escluso il riconoscimento di somme a titolo di risarcimento o indennizzo.

ART. 17 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

Il contratto sarà risolto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:

- a) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto:
- b) per motivate esigenze di pubblico interesse, specificate nel provvedimento di risoluzione;

- c) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Istituto cassiere;
- d) sub-concessione, anche parziale, del servizio;
- e) cessione della convenzione;
- f) mancata apertura, entro la data di inizio del servizio, di una sede o filiale o agenzia o sportello con operatori dell'Istituto cassiere sul territorio del comune di Napoli, in contrasto con gli impegni assunti in sede di gara;
- g) mancato rispetto dell'obbligo di attivazione della modalità telematica per la gestione del servizio;
- h) sopravvenienza di disposizioni normative tali da impedire il prosieguo del contratto;
- i) revoche di provvedimenti di autorizzazione che incidano sull'attività inerente l'oggetto della presente convenzione.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avverrà di diritto nel momento in cui la Camera, concluso il relativo procedimento di verifica, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva espressa, dandone adeguata comunicazione all'Istituto cassiere.

Salvo quanto disposto dal precedente periodo, la Banca sarà in ogni caso tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, cagionati alla Camera.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, previa regolare diffida ad adempiere, nelle seguenti fattispecie:

- a) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
- b) inadempimenti dell'Istituto cassiere che, nel corso di un anno, abbiano comportato l'applicazione di 5 (cinque) o più penali, ai sensi del precedente articolo 15
- c) ulteriori inadempienze della Banca dopo l'applicazione di tre penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso dell'anno;
- d) mancato rispetto degli impegni assunti dalla Banca in sede di gara con la propria offerta economica;
- e) mancata osservanza delle condizioni previste nella presente convenzione per l'espletamento del servizio.

La Banca sarà tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che la Camera dovesse eventualmente subire.

Ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/2006, la Camera si riserva la facoltà, in caso di risoluzione, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova convenzione per il completamento delle prestazioni oggetto dell'incarico. Si procederà a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Non potranno essere intesi quale rinuncia ad avvalersi della facoltà di risoluzione le eventuali mancate contestazioni o i precedenti inadempimenti per i quali la Camera non abbia ritenuto di avvalersi di tale facoltà, nonché gli atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Istituto cassiere di qualsivoglia natura. In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, la Camera si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito.

L'Istituto cassiere, in caso di risoluzione ovvero nel caso che a scadenza contrattuale sia ancora in corso la procedura di individuazione del nuovo concessionario, si impegna a continuare la gestione del servizio, fino alla designazione di altra Banca garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio alle operazioni di incasso e di pagamento.

In caso di risoluzione anticipata, l'Istituto cassiere non ha diritto ad alcun indennizzo e sono fatte salve per la Camera eventuali azioni di danno.

Art. 18 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO)

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, è vietato alla ditta aggiudicataria, a pena di nullità, di cedere sotto qualsiasi titolo, in tutto o in parte il contratto o di dare in subappalto l'esecuzione di tutto o di parte del servizio, sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso, nonché del risarcimento dei danni conseguenti.

Art. 19 (CAUZIONE DEFINITIVA)

A garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti e dell'osservanza del presente contratto, la "Società aggiudicataria" costituisce una cauzione, con polizza fideiussoria emessa aggiudicazione del contratto ai sensi dell'art. 113 del D. Igs. 163/2006, eventualmente ridotto del 50% ai sensi dell'art. 75 stesso D.Lgs, consegnandone copia alla "Stazione Appaltante." La mancata consegna della polizza fideiussoria comporta la risoluzione del contratto, con il solo obbligo, da parte della "Stazione Appaltante" del pagamento del corrispettivo delle prestazioni già, fatto salvo il diritto per la "Stazione Appaltante" di procedere per il risarcimento del danno subìto. Il Soggetto che ha prestato la suddetta cauzione resta obbligato in solido con la "Società aggiudicataria", fino al ricevimento dell'apposita lettera liberatoria dalla Stazione appaltante. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall'art. 1944 del c.c.;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della "Stazione appaltante". La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La "Stazione appaltante" ha diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per la gestione del servizio in risoluzione del contratto con l'originaria aggiudicataria", ed al fine di provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla "Società aggiudicataria" per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, fisica dei assistenza sicurezza lavoratori. La "Società е aggiudicataria" dovrà reintegrare la cauzione, entro 20 (venti) giorni da quello in cui quest'ultima sia, in tutto o in parte, venuta meno. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla "Società aggiudicataria". In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, ciascuna delle quali riveste carattere essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., la "Stazione appaltante" ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fornendone idonea comunicazione – senza alcun preavviso – mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora si addivenisse a detta risoluzione del contratto, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia. Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia, a norma delle quali lo svincolo totale e definitivo potrà essere effettuato alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.

Art. 20 (OBBLIGHI DI RISERVATEZZA)

L'Istituto ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e informazioni, ivi compresi quelli che transitano per apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi da titolo diversi quelli strettamente necessari per scopi all'esecuzione del servizio. L'obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Istituto è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L'Istituto si impegna altresì a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di riservatezza. In casodi inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Istituto sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.

Art. 21 (REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE)

Le spese di bollo e registrazione ed i relativi adempimenti per la presente convenzione ed ogni altra spesa ed attività conseguente sono a carico dell'Istituto.

Art. 22 (TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI)

La Banca assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche.

A tal fine l'Istituto è tenuto a comunicare alla Camera, pena la nullità assoluta del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente bancario sul quale dovranno essere eseguite le transazioni relative al presente incarico, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.

Art. 23 (DICHIARAZIONE AI SENSI dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001)

Art. 24 (RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI)

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l'Ente e l'Istituto eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:

Ente – C.C.I.A.A. di Napoli, Via S. Aspreno n. 2, CAP 80133, Napoli

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

Istituto –

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello di Napoli.

Data

Per la C.C.I.A.A. di Napoli

Per l'Istituto

Il Dirigente Area Economico Finanziaria